

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **253/1983** (ECLI:IT:COST:1983:253)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **ROSSANO**

Udienza Pubblica del **12/04/1983**; Decisione del **15/07/1983**

Deposito del **28/07/1983**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **15102**

Atti decisi:

N. 253

ORDINANZA 15 LUGLIO 1983

Deposito in cancelleria: 28 luglio 1983.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 212 del 3 agosto 1983.

Pres. ELIA - Rel. ROSSANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma primo, 27, comma terzo, 29 del

disegno di legge n. 713 approvato il 23 ottobre 1980 dall'Assemblea regionale siciliana (Norme sull'organizzazione amministrativa e sul riassetto dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale) promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la regione siciliana, notificato il 31 ottobre 1980, depositato in cancelleria il 10 novembre 1980 ed iscritto al n. 22 del registro ricorsi 1980 e del quale è stata data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 318 del 1980 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n. 51 del 1980.

Visto l'atto di costituzione della Regione Sicilia;

udito nell'udienza pubblica del 12 aprile 1983 il giudice relatore Michele Rossano;

uditi l'avvocato dello Stato Mario Imponente per il Presidente del Consiglio dei ministri, e l'avv. Salvatore Villari per la Regione.

Considerato che il Commissario dello Stato per la Regione Sicilia, con ricorso notificato il 31 ottobre 1980, ha impugnato - per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione - gli artt. 21, comma primo, 27, comma terzo, 29 del disegno di legge recante "Norme sull'organizzazione amministrativa e sul riassetto dello stato giuridico ed economico del personale dell'amministrazione regionale", approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta 23 ottobre 1980;

Rilevato che il Commissario dello Stato, con atto 26 novembre 1980, ha rinunciato al ricorso limitatamente alla parte concernente l'impugnato art. 29 del disegno di legge, divenuto legge 20 dicembre 1980, n. 145; e, con atto 27 dicembre 1982, ha rinunciato all'intero ricorso perché con legge regionale 29 dicembre 1980, n. 146, è stato soppresso l'impugnato art. 21 e sono state sostituite le altre norme impuginate;

Rilevato che le due rinunce sono state accettate dal Presidente della Regione Sicilia;

Ritenuto, pertanto, che deve essere pronunciata l'estinzione del processo a norma dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'estinzione del processo per rinuncia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.